

**Allegato relativo allo svolgimento dell'attività di verifica di conformità degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, le cui regole tecniche sono definite con il Decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003 così come integrato dal Decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006.**

**Premesso che**

- a) il presente Atto costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione stipulata tra le Parti;
- b) l'art.110, comma 6, lettera a), del TULPS prevede la tipologia di apparecchi del tipo AWP;
- c) il Decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003, così come integrato dal Decreto interdirettoriale del 19 settembre 2006, ha dettato le regole tecniche di produzione dei predetti apparecchi;
- d) l'articolo 1, comma 943, della Legge n.208/2015 (Legge di stabilità per il 2016), prevede, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la disciplina del processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, e il rilascio di nulla osta solo per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto;
- e) tutta la normativa in materia, emanata ed *emananda*, costituisce la base giuridica cui far riferimento per qualunque attività dell'Organismo;
- f) l'Agenzia si rende disponibile a fornire qualunque chiarimento si renda necessario in ordine all'interpretazione della predetta normativa. Qualora si ritenga che il chiarimento sia di interesse generale, allora ne sarà curata la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/>.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Attività di verifica di conformità**

1. Il richiedente la verifica di conformità è il produttore o l'importatore di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, regolarmente iscritto nell'elenco RIES ai sensi dell'art. 1, comma 82, della Legge n.220/2010 e s.m.i.
2. L'Organismo, per svolgere l'attività di verifica di conformità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS si impegna a rispettare le regole tecniche in vigore definite con il Decreto Interdirettoriale del 4 dicembre 2003, così come integrato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 - secondo le Linee guida previste e allegate – in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 943, della Legge n.208/2015.
3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 943, della Legge n. 208/2015, l'Organismo, per proseguire nell'attività di verifica di conformità degli apparecchi e dei congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, è tenuto al rispetto delle nuove regole tecniche da prevedere e, ove ritenuto necessario, a sottoscrivere un nuovo Allegato in sostituzione del presente.

## **Articolo 2**

### **Ulteriori obblighi dell'Organismo nei confronti dell'Agenzia**

1. L'Organismo si impegna ad integrare la garanzia di cui all'articolo 9, comma 1, della Convenzione, con un importo aggiuntivo specifico pari a euro 100.000,00 (centomila/00);
2. L'Organismo si impegna a verificare l'iscrizione del richiedente all'elenco RIES - di cui all'art.1, comma 82, della Legge n.220/2010 e s.m.i.

### Articolo 3

#### Modalità di invio dell'esito della verifica di conformità

1. Al termine dell'attività, l'Organismo emette l'esito delle verifica di conformità degli esemplari di modello di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS.
2. L'Organismo è tenuto ad inviare all'indirizzo PEC dell'Ufficio Apparecchi da intrattenimento *monopoli.apparecchi@pec.aams.it* - entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività – l'esito della verifica di conformità firmato anche digitalmente.

Roma, .....

per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

per l'Organismo di certificazione ed ispezione